

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2020
557/2020/R/TLR**

ESITI DELLE VALUTAZIONI DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PRESENTATE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR, DALLE SOCIETÀ FANTI LEGNAMI S.R.L., LATZFONSER ENERGIE GESELLSCHAFT OHG E SHAREENERGY S.R.L. E DAI COMUNI DI CAVARENO, RUMO, PERCA E BRESIMO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1138^a riunione del 15 dicembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2020, 341/2020/R/tlr (di seguito: deliberazione 341/2020/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di*

spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”;

- l’OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all’art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a) presenza di più del 50 per cento dell’estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all’avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all’interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));
- l’Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l’Autorità, con deliberazione 341/2020/R/tlr, ha aggiornato l’elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Fanti Legnami S.r.l., con comunicazione del 04/08/2020 (prot. Autorità 25262 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Fanti Legnami” sita nei Comuni di Borgo D’Anania (TN) e Ronzone (TN) con riferimento ai requisiti di esclusione a) e c); con comunicazioni del 04/09/2020 (prot. Autorità 27744 di pari data) e del 17/09/2020 (prot. Autorità 29147 di pari data) la società ha fornito ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza; l’analisi della documentazione inviata non ha consentito di verificare la presenza dei requisiti a) e c) di esclusione; in particolare:
 - con riferimento al requisito a) di esclusione, le planimetrie inviate non hanno consentito di distinguere le diverse tipologie di tratti di rete (tratti di rete che insistono su suolo pubblico, su suolo privato ma ad utilizzo pubblico e su suolo esclusivamente privato);
 - con riferimento al requisito c) di esclusione, non è stata fornita copia del libretto di centrale;
- gli Uffici, con nota del 21/09/2020 (prot. Autorità prot. 29739 di pari data), hanno comunicato alla società Fanti Legnami S.r.l., ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, che la documentazione trasmessa non consentiva di verificare la presenza dei requisiti a) e c) di esclusione, precisando che la rete non sarebbe stata esclusa dall’ambito di applicazione della regolazione; ad oggi non risulta pervenuta alcuna ulteriore documentazione da parte della società Fanti Legnami S.r.l.;

- il Comune di Cavareno (TN), con comunicazione del 02/10/2020 (prot. Autorità 31114 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Centrale termica” gestita nel territorio comunale; con comunicazioni del 23/10/2020 (prot. Autorità 34254 di pari data) e del 03/11/2020 (prot. Autorità 35467 di pari data) il Comune ha fornito ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza; l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione;
- il Comune di Rumo (TN), con comunicazione del 09/10/2020 (prot. Autorità 32184 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Teleriscaldamento Rumo” gestita nel territorio comunale; l’analisi del documento “*Terzo aggiornamento del Piano Pluriennale del investimenti nel settore dell’energia (PISE) per la XIII legislatura 2008-2010*”, elaborato dalla Provincia Autonoma di Trento, ha consentito di verificare la presenza del requisito b) di esclusione;
- il Comune di Perca (BZ), con comunicazione del 22/10/2020 (prot. Autorità 33959 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Teleriscaldamento” gestita nel territorio comunale; con comunicazione del 23/11/2020 (prot. Autorità 38420 di pari data) il Comune ha fornito ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza; l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione;
- la società Latzfonsener Energie Gesellschaft OHG, con comunicazione del 23/10/2020 (prot. Autorità 34248 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Latzfonsener Energie Gesellschaft OHG” sita nel Comune di Chiusa (BZ); con comunicazione del 04/12/2020 (prot. Autorità 40591 di pari data) la società ha fornito ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza; l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione;
- la società Sharenergy S.r.l., con comunicazione del 26/10/2020 (prot. Autorità 34487 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Complesso Comunitario Grand Combin” sita nel Comune di Gignod (AO); con comunicazioni del 23/11/2020 (prot. Autorità 38609 di pari data) e del 27/11/2020 (prot. Autorità 39590 di pari data) la società ha fornito ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza; l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione;
- il Comune di Bresimo (TN), con comunicazione del 10/11/2020 (prot. Autorità 36515 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Froeling Turbomat” gestita nel territorio comunale; l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario accogliere le istanze di esclusione per le reti di telecalore presentate da:

- a) il Comune di Cavareno (TN), con riferimento alla rete denominata “Centrale termica” sita nell’omonimo territorio comunale;
 - b) il Comune di Rumo (TN), con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento Rumo” sita nell’omonimo territorio comunale;
 - c) il Comune di Perca (BZ), con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento” sita nell’omonimo territorio comunale;
 - d) la società Latzfonser Energie Gesellschaft OHG, con riferimento alla rete denominata “Latzfonser Energie Gesellschaft OHG” sita nel Comune di Chiusa (BZ);
 - e) la società Sharenergy S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Complesso Comunitario Grand Combin” sita nel Comune di Gignod (AO);
 - f) il Comune di Bresimo (TN), con riferimento alla rete denominata “Froeling Turbomat” sita nell’omonimo territorio comunale;
- sia necessario rigettare l’istanza di esclusione per la rete di telecalore presentata dalla società Fanti Legnami S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Fanti Legnami” sita nei Comuni di Borgo D’Anaunia (TN) e Ronzone (TN), dato che la documentazione trasmessa non consente di verificare la presenza dei requisiti a) e c) di esclusione;
 - sia altresì opportuno, in un’ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 341/2020/R/tlr aggiornato tenuto conto di quanto indicato al precedente alinea.

DELIBERA

1. di accogliere le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentate da:
 - a) il Comune di Cavareno (TN), con riferimento alla rete denominata “Centrale termica” sita nell’omonimo territorio comunale;
 - b) il Comune di Rumo (TN), con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento Rumo” sita nell’omonimo territorio comunale;
 - c) il Comune di Perca (BZ), con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento” sita nell’omonimo territorio comunale;
 - d) la società Latzfonser Energie Gesellschaft OHG, con riferimento alla rete denominata “Latzfonser Energie Gesellschaft OHG” sita nel Comune di Chiusa (BZ);
 - e) la società Sharenergy S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Complesso Comunitario Grand Combin” sita nel Comune di Gignod (AO);
 - f) il Comune di Bresimo (TN), con riferimento alla rete denominata “Froeling Turbomat” sita nell’omonimo territorio comunale;
2. di rigettare l’istanza di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentata dalla società Fanti Legnami S.r.l. (BZ), con riferimento alla rete

- denominata “Fanti Legnami” sita nei Comuni di Borgo D’Anania (TN) e Ronzone (TN);
3. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 1 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all’Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (ATT), restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell’Autorità, gli obblighi informativi definiti dall’OITLR;
 4. di allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 341/2020/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
 5. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
 6. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo Allegato A, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini